Si certifica che sul presente atto è stato	apposto il visto di regolarità	contabile attestante la copertur
finanziaria.		
		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI
•		
IL SINDACO		IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Famiglietti Carmine	I	F.to Dott. Michele Pavone
CERTIFIC	CATO DI PUBBLICAZION	E
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli	atti d'Ufficio,	en e
-	ATTESTA	
		•
<ul> <li>che la presente deliberazione è stata affis e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi</li> </ul>	isa all'Albo Pretorio Comunale II · 0 5 NOV 2011	giorno
Dalla Residenza Municipale, Il		EGRETARIO COMUNALE
<b></b> ,		Dott. Michele Pavone
Copia conforme all'originale, per uso	amministrativo e di ufficio.	1
Dalla Residenza Municipale, II		IL SEGRETARIO COMUNAL
CERTIF	ICATO DI ESECUTIVITA	
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli	atti d'Ufficio,	
	ATTESTA	
- che la presente deliberazione è divenuta e	esecutiva il giorno	·
Dalla Residenza Municipale, Il	IL S	EGRETARIO COMUNALE



# COMUNE DI CASTEL BARONIA

## Provincia di Avellino

### COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

	OGGETTO: Determinazioni Tariffe I.M.U.				
N. 21					
Data 30/10/2012					
L'anno duemiladodici il giori	no <u>trenta</u> del mese di <u>ottobre</u> alle ore <u>18,30</u> nella sala Consiliare del				
Comune suddetto, alla prima convocazione in sessione <u>ordinaria</u> , che è stata partecipata ai Signori					
Consiglieri a norma di legge,	risultano all'appello nominale:				

CONSIGLIERI	Presente / Assente	CONSIGLIERI	Presente / Assente
FAMIGLIETTI Carmine	presente	MARTONE Gaetano	presente
FAMIGLIETTI Michele	presente	MAZZEO Giuseppe	presente
MONTALBETTI Fabio	presente	PRIMAVERA Giovanni	presente
MARTONE Felice	presente	BARDARO Euplio	presente
PECORARI Corrado Giuseppe	presente	COSTANTINO Giuseppe	presente
RUSSO Antonio	presente	PASTORE Ciriaco	assente
CAPOBIANCO Michele	presente		

Presenti n. 12

Assenti n.1

Fra gli assenti sono giustificati i Signori Consiglieri: Pastore Ciriaco; Presiede il Signor Famiglietti Carmine nella sua qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Comunale Dott. Michele Pavone.

LA SEDUTA E' PUBBLICA

#### IL PRESIDENTE

- dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio inerente e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Relaziona sull'argomento il **Sindaco**, il quale in riferimento alla determinazione delle tariffe dell'I. M. U. per l'anno 2012, il cui termine scade il giorno 31 Ottobre 2012, ma che avranno decorrenza dal 1° Gennaio 2012, comunica la volontà di questa Amministrazione di lasciare per l'anno in corso invariate le tariffe minime stabilite dalla vigente norma per la prima abitazione e per quelle successive, ossia il 4 per mille ed il 7,60 per mille, nonostante la politica dei tagli governativi ai trasferimenti erariali crei problemi quasi insostenibili per l'Ente, alle prese anche con difficoltà ad incassare i crediti vantati nei confronti della Regione Campania.

Interviene il consigliere **Euplio Bardaro**, il quale, come già precisato nella discussione del precedete punto all'ordine del guiorno, relativo all'approvazione del Regolamento Comunale per l' I. M. U., dichiara di votare contro la proposta dell'Amministrazione Comunale in quanto contrario alla stessa istituzione della nuova imposta, quale ulteriore peso che grava sulle famiglie italiane, auspicando che le tasse le paghino i ricchi.

Chiusa la discussione, il **Sindaco** invita il Consiglio Comunale a procedere alla determinazione delle tariffe relative all'Imposta Municipale Propria, denominata I. M. U., per l'anno 2012, che avranno decorrenza dal 1° Gennaio 2012, con riguardo sia alla prima abitazione che alle altre. Proponendo per l'anno 2012 la conferma delle tariffe minime stabilite dalla vigente norma per la prima abitazione e per quelle successive, ossia il 4 per mille ed il 7,60 per mille.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visti** gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, ed art. 13 del D. L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**Tenuto conto** che l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Propria è fissata all'anno 2015:

**Dato atto** che l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, stabilisce che: "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

**Evidenziato** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, provvedono a: "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti":

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento";

1

**Visto** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n. 360, e che l'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° Gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce e che, a tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 Aprile, poiché, in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 Aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, per il quale all'art. 9, comma 8, sono esenti dall'Imposta Municipale Propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunita' Montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali e che, inoltre, si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato Decreto Legislativo n. 504 del 1992, e che, sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3/bis, del Decreto Legge 30 Dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 Febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), cui vanno aggiunti i terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 Dicembre 1977, n. 984;

**Tenuto conto** che, ai sensi dell'art. 13 del D. L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

- ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO; (aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali)
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO; (aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali)

**Tenuto conto**, altresì, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, <u>si detraggono</u>, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, considerando che, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**Considerato**, inoltre, che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

**Evidenziato**, pertanto, che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

**Evidenziato** che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento, per cui la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria;

Ritenuto di applicare per l'anno 2012 l'Imposta Municipale Propria nei seguenti importi, rispettando gli equilibri di bilancio:

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO;
- ALIQUOTA 0,76 PER CENTO PER TUTTE LE ALTRE ABITAZIONI AL DI FUORI DI QUELLA PRINCIPALE, IVI COMPRESO LE AREE EDIFICABILI PREVISTE NEL VIGENTE PIANO REGOLATORE COMUNALE;
- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 3/BIS, DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1994, N. 133, ESENTI;
- TERRENI AGRICOLI RICADENTI IN AREE MONTANE E DI COLLINA DELIMITATE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 984, ESENTI;

**Considerato** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale Propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, nonché, a decorrere dal 1° Dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

**Udita** la relazione del Sindaco;

Sentiti gli interventi dei consiglieri che hanno partecipato alla discussione sull'argomento;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità amministrativa e contabile;

Con n. 9 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Costantino e Bardaro) e n. 1 astenuto (Primavera), resi ed accertati legalmente, espressi in forma palese per alzata di mano;

#### DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente provvedimento.

- 1) di <u>determinare le seguenti aliquote</u> per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012:
  - ALIOUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0.4 PER CENTO:
  - ALIQUOTA 0,76 PER CENTO PER TUTTE LE ALTRE ABITAZIONI AL DI FUORI DI QUELLA PRINCIPALE, IVI COMPRESO LE AREE EDIFICABILI PREVISTE NEL VIGENTE PIANO REGOLATORE COMUNALE;
  - FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 3/BIS, DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1994, N. 133, ESENTI
  - TERRENI AGRICOLI RICADENTI IN AREE MONTANE E DI COLLINA DELIMITATE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 984, ESENTI
- 2) di <u>determinare le seguenti detrazioni</u> per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012:
  - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, <u>si detraggono</u>, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, dando atto che, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
  - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, dando atto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
- 3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° Gennaio 2012;
- 4) di **dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento I. M. U. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30 Ottobre 2012;
- 5) di **inviare** copia della presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 6) di **dichiarare**, con separata votazione che ha avuto l'esito di n. 9 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Costantino e Bardaro) e n. 1 astenuto (Primavera), il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.